



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 16 del 03/05/2022

Addì, 03/05/2022

ORDINANZA N° 14 del 03/05/2022

Oggetto: Misure urgenti in materia di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID 19 e per la gestione delle spiagge libere e concesse anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL SINDACO

Visto il Decreto legge n.24 del 24 marzo 2022 contenente le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ed, in particolare l'art. 3 che prevede quanto segue: *“sino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della Salute con propria ordinanza, da adottarsi di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, possa emanare e aggiornare linee guida e protocolli volti a consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”*;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. Prot. N. 0022163-0022165 sull'applicazione del più sopra citato Decreto legge n.24;

Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso al Ministero della Salute, ai fini dell'adozione dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall' art. 10 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, del documento recante « *Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali* », che recepisce il parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022;

Vista l'ordinanza 1 Aprile 2022 del Ministero della Salute avente per oggetto “Adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 04/04/2022;



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



Vista l'ordinanza 28 Aprile 2022 del Ministero della Salute relativa alla nuova disciplina dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, efficace non oltre il 15/06/2022;

Vista l'ordinanza 28 Aprile 2022 del Ministero della Salute "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19" nella parte in cui, in particolare, si prevede che *"nonostante la cessazione dello stato di emergenza, in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID"*;

Considerato che il Comune di Cavallino Treporti è primaria località turistica, caratterizzata dalla presenza di una vasta spiaggia che si estende per circa 13 chilometri, la maggior parte della quale concessa in uso esclusivo a terzi, prevalentemente alle strutture ricettive (stabilimenti balneari privati) e in via residuale per l'esercizio di stabilimenti balneari aperti al pubblico;

Atteso che è vigente il Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2007 il quale suddivide l'ambito territoriale di pianificazione in 34 comparti, con diverse destinazioni urbanistiche, individuando nel contempo le aree non concedibili e le fasce funzionali di cui all'allegato S/1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

Ritenuto che si renda necessario emanare il presente provvedimento al fine di assicurare:

- che i concessionari demaniali possano attuare le misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica, anche approntando allestimenti temporanei e soluzioni transitorie con carattere derogatorio rispetto agli strumenti di pianificazione e ai singoli atti concessivi, nella misura in cui ciò sia giustificato dalla persistente esigenza di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID allo scopo, principalmente, di evitare assembramenti anche all'aperto";
- che la fruizione delle spiagge libere avvenga in modo ordinato, senza pregiudizio delle misure di prevenzione e, comunque, secondo il principio della responsabilizzazione individuale, anche col fine di assicurare che il pendolarismo non arrechi pregiudizio alla viabilità e alla sosta;

Considerato che la stagione balneare, per l'anno corrente, prende avvio dal 21 maggio 2022 data alla quale sarà aperta al pubblico la maggior parte delle strutture ricettive, con la conseguenza del forte incremento delle presenze turistiche sul litorale;

Visti gli atti di istruttoria, con particolare riferimento ai pareri espressi dagli uffici interessati dell'Area Tecnica e dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 4 Veneto Orientale prot. N. 29473 del 29/05/2020 (ampliamento superficie di somministrazione nei chioschi) e N 0031553 - U del 27/05/2021 (organizzazione servizi di delivery);

Visto:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali;
- la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 in specie per quanto attiene il trasferimento della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime;
- il Regolamento d'uso del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.02.2005 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.07.2017;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2007 di approvazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, a mente del quale è riconosciuta la propria competenza;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento all'art. 32 secondo cui compete al Sindaco il potere di ordinanza in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- lo Statuto comunale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e l'art. 13 del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (sanzioni)

ORDINA

1. È fatto obbligo a tutti i concessionari e alle strutture balneari di:
 - a. installare adeguata cartellonistica, anche sui pertinenti accessi al mare di uso pubblico, almeno in lingua italiana inglese e tedesca, volta a garantire la massima informazione sulle misure minime di prevenzione del contagio adottate presso la struttura medesima, anche in riferimento alle aree libere rientranti nell'area del comparto di appartenenza;
 - b. installare specifica cartellonistica sulle aree attrezzate con giochi per bambini, in modo tale che le informazioni siano comprensibili anche ai minori e agli utenti stranieri, mediante l'impiego di infografiche;
 - c. rendere disponibili prodotti igienizzanti per le mani, sia a favore degli ospiti che del personale, in più punti dell'area utilizzata ai fini turistico-ricreativi, e comunque almeno nei varchi di accesso alla spiaggia e presso le attrezzature di servizio di uso comune, quali cabine, docce, servizi igienici, spogliatoi, giochi ecc;
 - d. provvedere ad una regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., che comunque deve essere assicurata dopo la chiusura dell'impianto. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
2. Negli stabilimenti balneari pubblici e nelle aree destinate in via esclusiva agli ospiti delle strutture ricettive è data facoltà di implementare, previa comunicazione, il numero di passerelle esistenti e legittime con altre simili per dimensioni, materiali e colori, anche in posizioni diverse da quelle previste dal titolo concessivo, a misura che ciò si renda necessario per garantire che accessi e transiti avvengano in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di visitabilità da parte delle persone diversamente abili, nel rispetto della normativa paesaggistica e della tutela delle aree SIC/ZPS.
3. I gestori dei chioschi e dei locali fronte mare situati entro i 10 metri dall'arenile, concessionari di

aree del demanio marittimo o comunque già autorizzati ad utilizzare legittimamente una porzione di area del demanio marittimo per la loro attività economica, assicurano l'applicazione delle linee guida specifiche per la ristorazione. **Al fine di consentire il rispetto del distanziamento interpersonale e/o di privilegiare l'utilizzo di spazi esterni allo scopo di evitare assembramenti di persone, è data facoltà, esclusivamente ai soggetti più sopra individuati, di ampliare la superficie di somministrazione**, previa comunicazione e senza installazione di pavimentazione, purché essa ricada entro il perimetro dell'area concessa, anche nella fascia "*B – Soggiorno all'ombra*". Su detta area, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della normativa paesaggistica e della tutela delle aree SIC/ZPS, potranno essere posizionati esclusivamente tavoli, sedie, ombrelloni e piante in vaso. Ai fini dell'igiene degli alimenti, il piano di calpestio deve essere coperto da stuoie o altro materiale lavabile. L'ampliamento è ammesso fino al 50% della attuale superficie di somministrazione dichiarata per i Chioschi e del 25% per i locali fronte mare;

4. Laddove i predetti esercenti non dispongano in misura sufficiente di aree concesse, essi possono impiegare le vicine aree già concesse ad altri, previo consenso di questi. In tal caso trova applicazione l'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
5. Al fine di evitare assembramenti nei loro locali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti fronte mare, i chioschi della spiaggia e quelli interni alle strutture ricettive, purché fronte mare, possono organizzare servizi di delivery mediante consegna al posto spiaggia dei loro prodotti a favore dell'utenza balneare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e comunque senza accedere alla spiaggia con veicoli. Ove detta attività venga svolta su aree concessionate, è necessario il consenso di tutti i concessionari interessati. In tal caso trova applicazione l'art. 45-bis del Codice della Navigazione.
6. Sulle spiagge libere è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni:
 - a. divieto di assembramenti;
 - b. divieto di stazionamento sulla battigia, al fine di consentire il transito dei mezzi di soccorso e il corretto esercizio delle attività di vendita in forma itinerante e di noleggio natanti.
7. A partire **dal 11/06/2022**, l'accesso alle spiagge libere per prendere il sole e per la balneazione è contingentato e avviene esclusivamente previa prenotazione.
8. La disposizione di cui al punto precedente non si applica:
 - a. ai residenti di Cavallino Treporti e loro ospiti;
 - b. alle persone domiciliate in Comune di Cavallino Treporti;
 - c. ai residenti di Venezia (centro storico) e Isole, alla condizione che raggiungano il territorio via acqua;
 - d. alle persone alloggiate nelle strutture ricettive, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - e. ai titolari delle attività economiche e produttive insediate con unità locali nel territorio comunale, nonché ai loro dipendenti e collaboratori;
 - f. ai dipendenti del Comune di Cavallino-Treporti;
 - g. ai proprietari delle cd. seconde case e ai loro ospiti;

- h. agli avventori della spiaggia che vi si rechino esclusivamente per svolgervi attività altrimenti autorizzate, per frequentare i locali di somministrazione di alimenti e bevande senza prendere il sole o fare il bagno, ovvero per praticare la pesca sportiva, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ovvero di quelle specificamente previste in relazione all'attività svolta.
9. Ai fini del contingentamento degli accessi per la prevenzione del contagio, il litorale è suddiviso in aree omogenee, tenuto anche conto della conformazione dei luoghi, dell'accessibilità, delle esigenze di viabilità e delle dotazioni di parcheggi. La prenotazione può riferirsi esclusivamente a ciascuna di dette aree. La prenotazione non dà diritto ad uno specifico posto spiaggia, essendo facoltà di ciascun avventore scegliere dove posizionarsi, purché entro l'area per la quale ha effettuato la prenotazione e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.
10. Alla gestione delle prenotazioni provvede C.T. Servizi S.u.r.l. mediante un sistema automatizzato, secondo modalità tecniche conformi ai fini della presente. Le prenotazioni sono accettate fino a concorrenza dei posti resi disponibili.
11. I gestori dei chioschi e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande frontemare, concorrono alla gestione contingentata degli accessi in spiaggia, consegnando ai loro clienti abituali dei titoli di accesso (biglietti, card o altro) predisposti dal Comune. Detti avventori si intendono esonerati dall'obbligo di prenotazione, a condizione che siano in grado di esibire il suddetto titolo di accesso.
12. I soggetti che, pur recandosi in spiaggia per prendere il sole ovvero per fare il bagno, siano esentati dall'obbligo di prenotazione, dovranno essere in grado di provare l'esenzione agli Organi di vigilanza, mediante esibizione di una dichiarazione resa su modello predisposto dal Comune. Per i residenti di Cavallino Treporti, in alternativa alla dichiarazione, è sufficiente l'esibizione di un documento di identità. Per gli ospiti dei residenti di Cavallino Treporti, dei titolari delle cd. seconde case ovvero di una struttura ricettiva, l'esenzione dovrà essere provata mediante dichiarazione rilasciata dal soggetto ospitante. Per i soli ospiti delle strutture ricettive, in luogo della dichiarazione, può essere esibito il braccialetto fornito dalla struttura ricettiva ospitante, purché personalizzato e previamente reso noto al Comune.
- 13. Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore in data odierna e mantengono efficacia fino al 15/10/2022 e, in ogni caso, fino alla persistenza dell'esigenza di contrastare efficacemente il diffondersi della pandemia da COVID 19. Per quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni vigenti relative alle misure anticovid 19 previste dallo Stato e dalla Regione. Le medesime disposizioni prevalgono su quanto previsto dalla presente ordinanza qualora introducano misure più restrittive a tutela del bene primario della salute pubblica.**

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza Pubblica

di darvi assistenza se legalmente richiesta.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, a norma dell'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

MANDA

copia della presente a:

- Gli Agenti della Forza Pubblica, per l'applicazione e la vigilanza;
- C.T. Servizi s.u.r.l., per gli aspetti di competenza in ordine alla gestione delle aree libere del litorale.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Patrimonio e Demanio ; responsabile del procedimento è il dott. Cristiano Nardin.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per il Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

avv. Roberta NESTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)